

Donazione di azienda

Neutralità fiscale

Problematiche in capo al donatario

di Giuseppe Rebecca

Dottore commercialista in Vicenza partner Synergia Consulting Group ed **Enrico Zanetti**

Dottore commercialista in Venezia

1.Premessa

La donazione costituisce una delle modalità mediante le quali può essere fatta circolare un'azienda (1).

Pur non costituendo certo la modalità di circolazione più usuale, non fosse altro perché riconducibile essenzialmente al solo alveo delle aziende possedute da imprese individuali (2), con riferimento a queste ultime essa gioca un ruolo di assoluta rilevanza nell'ottica del passaggio generazionale dell'impresa.

Ai fini delle imposte dirette, nonostante il carattere gratuito del trasferimento, il legislatore fino a pochi anni fa individuava nella donazione

(1) L'art. 2555 del codice civile definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Come tutti i beni suscettibili di utilizzazione economica, l'azienda può circolare sia a titolo traslativo della proprietà (cessione) sia a titolo non traslativo (usufrutto o affitto). Nel caso di trasferimento a titolo traslativo della proprietà si può distinguere tra cessione a titolo oneroso (compravendita o conferimento) e cessione a titolo gratuito (donazione o successione mortis causa).

(2) Di difficile configurazione appare infatti, sotto il profilo della sua legittimità, l'ipotesi di una "donazione d'azienda" da parte di una società commerciale, mentre potrebbe senz'altro verificarsi nell'ambito di rapporti tra enti non commerciali che, in via accessoria a quella istituzionale, svolgono un'attività di impresa (clausole statutarie che prevedono la devoluzione dei beni a enti con finalità analoghe). Per un approfondimento si rinvia a: Salvatore L., "Capacità di donare delle società lucrative", in AA.VV. "Contratto e impresa", Cedam, 1998, pag.

dell'azienda uno dei presupposti per la realizzazione in capo al donante delle plusvalenze latenti nei singoli elementi costituenti l'azienda.

A decorrere dall'1.1.97 è stato previsto un regime di neutralità fiscale delle donazioni d'azienda, limitatamente però ai casi in cui il donatario (o i donatari) siano familiari del dante causa (3).

Più recentemente, l'art. 16 co. 2 della L. 383/2001, contestualmente all'abolizione dell'imposta di successione e donazione, ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del regime di neutralità fiscale della donazione d'azienda, estendendolo anche ai casi in cui i soggetti beneficiari non appartengano al nucleo familiare del donante.

Con la R.M. 18.7.2002 n. 237/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che l'estensione ai non familiari consente di effettuare la donazione in regime di neutralità fiscale anche quando il donatario è un soggetto diverso da una persona fisica, quali enti e società.

2. Natura e condizioni della neutralità fiscale

Come accennato, la neutralità fiscale della donazione di azienda si esplica nella possibilità per l'imprenditore-donante di trasferire un complesso aziendale senza che ciò comporti in capo al medesimo la realizzazione delle plusvalenze imponibili latenti nei beni che compongono l'azienda

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 co. 2 della L. 383/2001, una prima condizione richiesta per l'esperibilità del regime di neutralità fiscale era rappresentata dalla sussistenza di un legame di parentela tra donante e donatario (o

⁽³⁾ Per effetto delle modifiche apportate all'art. 54 co. 5 del DPR 917/86 dall'art. 3 co. 25 lett. a) della L. 662/96.

donatari).

Ad oggi, essendo stato rimosso tale vincolo, l'unica condizione richiesta per l'applicabilità della neutralità fiscale è costituita dal fatto che il donatario assuma l'azienda ai medesimi valori fiscali riconosciuti in capo al dante causa (4).

La *ratio* della norma è quella di rinviare, mediante lo strumento della continuità dei valori fiscali, l'emersione dei plusvalori imponibili eventualmente latenti nei beni che compongono il complesso aziendale donato:

- in capo al donatario;
- e nel periodo di imposta in cui quest'ultimo realizza effettivamente, nell'esercizio dell'impresa, tali plusvalori.

L'esercizio dell'impresa da parte del donatario (o dei donatari) costituisce, più che una condizione, un prerequisito per l'applicazione del regime di neutralità fiscale alla donazione d'azienda.

Laddove infatti il donatario non sia un soggetto imprenditore, né assuma tale qualifica contestualmente all'acquisizione del complesso di beni organizzati dal donante, non si potrà neppure parlare di donazione di azienda, bensì di mera donazione di una pluralità di beni, con conseguente emersione in capo al donante delle plusvalenze imponibili latenti eventualmente insite nei beni "destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa", ai sensi dell'art. 54 co. 1 lett. d) del DPR 917/86 (5).

È appena il caso di sottolineare i riflessi che tale impostazione determina ai fini Iva (6).

Donatario non imprenditore che cede l'azienda ricevuta in donazione senza esercizio dell'impresa

Appare dubbia l'applicabilità del regime di neutralità fiscale (che, come detto, sottintende un passaggio dell'azienda da impresa a impresa) nel particolare caso in cui il donatario (o i donatari) non sia imprenditore né intenda divenirlo, ma proceda senza esercizio dell'impresa alla cessione dell'azienda ricevuta in donazione ad altro soggetto imprenditore.

In questo caso l'art. 81 co. 1 lett. h-bis) del DPR 917/86 stabilisce che l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso costituisce per il donatario un reddito diverso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'art. 54 del DPR 917/86 (7), ossia contrapponendo al corrispettivo percepito il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda.

Ci si chiede se anche nel presente caso è possibile considerare il primo passaggio dell'azienda (donazione) effettuato in regime di neutralità, nel qual caso sarebbe possibile lasciare indenne il donante e trasferire in capo al donatario (che cede a titolo oneroso l'azienda senza esercitare l'impresa) la realizzazione dell'intera plusvalenza imponibile.

In linea di principio tale possibilità sembrerebbe a prima vista preclusa, alla luce di quanto evidenziato, in considerazione del fatto che il donatario non è a sua volta un soggetto imprenditore.

Tuttavia, la circostanza che l'art. 81 co. 1 lett. h-bis) del DPR 917/86 qualifichi la successiva cessione a titolo oneroso da parte del donatario alla stregua di una cessione d'azienda (e non già di una mera pluralità di beni), lascia supporre che sia possibile applicare anche in questo caso il regime di neutralità fiscale della donazione, trasferendo in tal modo l'intera plusvalenza imponibile in capo al donatario che è in effetti il soggetto che va a realizzarla in concreto con la successiva cessione. In questo caso vengono evidentemente a crearsi problematiche di ordine pratico di non facile soluzione, problematiche che non risultano ancora essere state affrontate. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà o meglio impossibilità di conoscere fin dal momento della donazione la volontà del donatario non imprenditore.

⁽⁴⁾ In realtà, con riferimento all'assunzione dell'azienda da parte del donatario ai medesimi valori fiscali riconosciuti in capo al donante, sembrerebbe più appropriato parlare di conseguenza del regime di neutralità fiscale della donazione d'azienda, piuttosto che di condizione per la sua applicabilità. Il termine condizione fa infatti supporre che essa possa essere disattesa, pena chiaramente la non operatività del regime di neutralità fiscale e il realizzo delle plusvalenze imponibili in capo al donante. In realtà, dal tenore letterale dell'art. 54 co. 5 del DPR 917/86 (nonché dell'art. 16 co. 2 della L. 383/2001), tale regime non sembra meramente opzionale (nel qual caso il donatario potrebbe scegliere di valorizzare ai fini fiscali l'azienda sulla base dei valori correnti alla data del trasferimento, previo assoggettamento a tassazione in capo al donante della corrispondente plusvalenza), quanto piuttosto il regime naturale per tale tipologia di operazione.

⁽⁵⁾ In presenza di più donatari può tuttavia verificarsi il caso in cui solo alcuni decidano di proseguire l'attività di impresa. In questo caso, il regime di neutralità fiscale non può trovare applicazione e la donazione d'azienda è passibile di generare plusvalenze imponibili in capo al donante. Infatti, come sottolineato dalla risposta 15.5 inserita nella C.M. 137/ E/97, a differenza del trasferimento mortis causa, in cui la neutralità fiscale è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento della società di fatto tra eredi e continuazione dell'attività da parte di uno solo degli eredi stessi, nella donazione d'azienda il legislatore con l'art. 54 co. 5 del DPR 917/86 ha voluto limitare l'agevolazione solo in caso di continuazione dell'attività da parte di tutti gli aventi causa. Peraltro, si segnala che secondo alcuni Autori, in presenza di una situazione "promiscua" nella quale in capo ad alcuni donatari sussistono i requisiti per il trasferimento in regime di neutralità dell'azienda, dovrebbero comunque considerarsi realizzate le sole plusvalenze relative alla quota ideale dell'azienda che è stata trasferita ai beneficiari privi dei predetti requisiti.

⁽⁶⁾ Infatti, laddove non si potesse parlare di donazione di azienda, ma piuttosto di donazione di una pluralità di beni, ci si troverebbe dinnanzi ad una serie di cessioni gratuite potenzialmente imponibili ai fini Iva.

⁽⁷⁾ Come richiamato dall'art. 85 co. 2 del DPR 917/86.



REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE DELLA DONAZIONE D'AZIENDA

Effetti	 evita l'insorgenza di plusvalenze imponibili in capo al donante comporta l'assunzione dell'azienda da parte del donatario ai medesimi valori fiscali riconosciuti in capo al donante 	
Ambito di applicazione	- il regime di neutralità fiscale della donazione d'azienda trova applicazione in tutti i casi in cui il donatario sia a sua volta un soggetto imprenditore (ivi compreso il caso in cui sia una società o altra persona giuridica) o assuma tale veste contestualmente all'acquisizione a titolo gratuito dell'azienda, utilizzandola per l'esercizio dell'impresa	
	nel caso in cui vi sia una pluralità di donatari, il regime di neutralità fiscale della donazione d'azienda dovrebbe poter trovare applicazione solo se tutti i beneficiari assumono la veste di imprenditori (a tale proposito, la C.M. 137/E/1997 ha precisato che qualora i donatari intendano regolarizzare la società di fatto tra essi costituitasi in una delle società tipiche regolate dal Codice Civile, si rende applicabile la disposizione prevista dall'art. 122 del d.P.R. 917/86 per le trasformazioni di società che, come noto, dispone la neutralità fiscale delle trasformazioni societarie) e non anche nel caso in cui solo alcuni di essi proseguano nell'esercizio dell'impresa mediante l'azienda ricevuta	
	- il regime di neutralità fiscale della donazione d'azienda dovrebbe trovare applicazione anche nel particolare caso in cui il donatarlo (o i donatari) procedono alla successiva cessione a titolo oneroso dell'azienda ricevuta gratuitamente, senza che vi sia esercizio dell'impresa	
Irrilevanza del legame di parentela	Ai fini dell'applicabilità del regime di neutralità fiscale della donazione d'azienda non ha più rilevanza la sussistenza di un legame di parentela tra donante e donatario. Dal punto di vista del soggetto donante ciò comporta l'applicabilità del regime anche a donazioni di azienda effettuate da persone giuridiche (si ritiene limitatamente a quelli che hanno tra le previsioni statutarie la devoluzione del proprio patrimonio a titolo di liberalità, quali ad esempio gli enti non commerciali e finanche le cooperative, mentre appare incompatibile con la natura delle società commerciali il concetto stesso della donazione d'azienda.	
Natura	Il regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette della donazione d'azienda, laddove applicabile, dal tenore della norma sembrerebbe costituire il regime fiscale naturale (obbligatorio) dell'operazione e non già una mera facoltà derogabile dalle parti.	

3. Acquisizione dell'azienda da parte del donatario

Esaminati i casi in cui opera la neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette nei trasferimenti di aziende a titolo gratuito per liberalità tra vivi, alla luce delle novità introdotte dall'art. 16 co. 2 della L. 383/2001, appare opportuno soffermarsi brevemente sugli aspetti contabili e fiscali che si determinano in capo al donatario in dipendenza della liberalità ricevuta.

Dal punto di vista fiscale, infatti, la questione si presenta particolarmente delicata nei casi in cui il donatario non sia un soggetto che assume la qualifica di imprenditore proprio per effetto della donazione dell'azienda e della volontà di esercitarla, bensì un soggetto "già imprenditore".

E il caso di un donatario persona fisica che già esercita un'attività di impresa, nonché, in ogni caso, quello di un donatario – società commerciale (ivi compreso il caso di società sprovvista di una proprio complesso aziendale, costituita appositamente nell'ottica della successiva acquisizione a titolo gratuito dell'azienda da parte del donante), posto che in tali casi la natura del soggetto è "intrinsecamente imprenditoriale".

3.1 Aspetti contabili

La previsione della continuità dei valori fiscali nel passaggio dell'azienda dal donante al donatario rende consigliabile la contabilizzazione dell'azienda da parte del donatario ai medesimi valori risultanti nella contabilità del donante, secondo la metodologia c.d. "a saldi aperti" (8).

Se il donatario assume la qualifica di imprenditore contestualmente all'acquisizione dell'azienda, il valore contabile netto dell'azienda ricevuta esprime il valore contabile del patrimonio della costituenda impresa del donatario.

Se il donatario, invece, è già un imprenditore quando acquisisce l'azienda, quest'ultima confluisce nell'ambito della propria contabilità di impresa ed il valore contabile netto dell'azienda ricevuta a titolo gratuito costituisce per il donatario una sopravvenienza attiva.

È poi appena il caso di sottolineare che nessuna valorizzazione nella contabilità del donatario

deve essere attribuita all'avviamento e agli altri *intangibles* dell'azienda, atteso che tali poste possono essere iscritte in bilancio solo quando sono acquisite a titolo oneroso.

Esempi numerici

Si ipotizzi una donazione d'azienda che nella contabilità del donante ha i seguenti valori contabili:

- Attivo: 150 (fondo ammortamento 40, con aliquota annua del 10%)

Passivo: 70Valore netto: 40.

SCRITTURE CONTABILI DEL DONATARIO NON PRECEDENTEMENTE IMPRENDITORE

Stato Patrimoniale	Attivo	150	
(Fondo Ammortamento)	(Fondo Ammortamento)	(40)	
Stato Patrimoniale	Passivo		70
Stato Patrimoniale	Patrimonio netto		40

SCRITTURE CONTABILI DEL DONATARIO "GIÀ" IMPRENDITORE

Stato Patrimoniale	Attivo	150	
(Fondo Ammortamento)	(Fondo Ammortamento)	(40)	
Stato Patrimoniale	Passivo		70
Conto economico	Sopravvenienza attiva straordinaria		40

3.2 Aspetti fiscali per il donatario

Come si è visto, la "neutralità fiscale" della donazione d'azienda consente di effettuare il trasferimento senza che da esso derivi in capo al donante l'emersione di plusvalenze imponibili ai fini delle imposte sul reddito.

Tale aspetto della disciplina è pacifico.

Meno immediato, invece, appare il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette dell'azienda ricevuta in capo al donatario.

I dubbi non attengono tanto al caso in cui il donatario sia un soggetto non imprenditore che assume tale qualifica a seguito dell'acquisizione gratuita dell'azienda e dell'esercizio della medesima (posto che in questo caso non si realizza alcun presupposto imponibile ai fini delle imposte dirette), quanto piuttosto al caso in cui il donatario dell'azienda trasferita in regime di neutralità fiscale sia già un soggetto qualificabile come imprenditore quando riceve l'azienda.

In questi casi, infatti, si pone il dubbio se dall'acquisizione gratuita dell'azienda si realizzi in capo al donatario-imprenditore un componente positivo di reddito di impresa, ossia una sopravvenienza attiva imponibile ex art. 55 co. 3 del DPR 917/86, posto che tale norma prevede che i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di liberalità nell'ambito dell'esercizio di un'attività di impresa concorrono a formarne il relativo reddito.

⁽⁸⁾ Ad esempio, se nella contabilità del donante ho un cespite iscritto per 100 e ammortizzato per 20, la sua iscrizione nella contabilità del donatario in continuità di valori contabili secondo l'approccio "a saldi aperti" implica la contabilizzazione del bene per 100 e del relativo fondo per 20, anziché direttamente la contabilizzazione del bene per 80.

È evidente che, laddove si ritenesse corretto assoggettare a tassazione, nell'ambito del reddito di impresa del donatario, il provento in natura costituito dall'acquisizione a titolo gratuito dell'azienda, il regime di neutralità fiscale della donazione opererebbe di fatto solo nei confronti del donante (che non realizza plusvalenze imponibili), lasciando tuttavia esposto il donatario imprenditore al prelievo fiscale ai fini delle imposte sui redditi sui valori trasferiti.

Alcuni Autori, nella consapevolezza dell'incongruenza di una simile conclusione, conclusione che comporterebbe l'implicita trasformazione di un regime di neutralità fiscale in un mero regime di traslazione dell'imposizione direttamente dal donante al donatario, hanno osservato che l'imponibilità nell'ambito del reddito di impresa della predetta sopravvenienza attiva riconducibile all'acquisizione gratuita dell'azienda dovrebbe comunque avvenire solo nei limiti del valore netto contabile (rectius: del valore netto fiscale) che l'azienda aveva in capo al donante ciò proprio in considerazione del fatto che una tassazione integrale della sopravvenienza "a valori normali" comporterebbe di fatto lo svuotamento totale del regime di neutralità fiscale peraltro esplicitamente riconosciuto nella donazione d'azienda (9).

Nel prosieguo dell'analisi sembra opportuno distinguere preliminarmente tra:

- donatario-imprenditore persona fisica o ente non commerciale;
 - donatario-imprenditore società commerciale.

Donatario persona fisica e ente commerciale

Come si è evidenziato, l'eventuale formazione di un presupposto imponibile ai fini delle imposte sul reddito in capo al donatario per effetto dell'acquisizione a titolo gratuito di un'azienda è riconducibile all'art. 55 co. 3 lett. b) del DPR 917/86, ai sensi del quale costituiscono sopravvenienze attive imponibili i proventi in natura percepiti nell'esercizio di attività di impresa.

Sembra opportuno sottolineare che l'acquisizione a titolo gratuito di un'azienda da parte di una persona fisica o di un ente commerciale, ancorchè già esercenti una propria attività di impresa, non possa essere ricondotta nell'alveo del citato art. 55.

Tali soggetti, infatti, si connotano ai fini delle imposte sui redditi per una netta separazione tra ciò che attiene la propria sfera personale (o istituzionale, nel caso degli enti non commerciali) e ciò che attiene la sfera imprenditoriale.

Appare a nostro avviso evidente che l'acqui-

sizione di un qualsiasi bene per effetto di una donazione costituisca una fattispecie riconducibile alla sfera privata (o istituzionale) del donatario-imprenditore, piuttosto che alla sfera imprenditoriale, atteso che l'animus donandi che muove il dante causa non è certo riconducibile al fatto che il donatario svolga un'attività di impresa, bensì alle particolari circostanze che eventualmente legano il donante al donatario o le specifiche qualità soggettive del medesimo (10).

Ecco quindi che, non potendosi attribuire il conseguimento della liberalità alla sfera imprenditoriale del donatario, viene meno il requisito della percezione nell'esercizio dell'attività di impresa e, conseguentemente, risulta inconferente il disposto dell'art. 55 co. 3 lett. b) del DPR 917/86.

Una volta superato il disposto del citato art. 55, non può che tornarsi a sostenere l'irrilevanza ai fini del reddito del donatario-imprenditore della liberalità ricevuta (come si è visto essere pacifico nel caso del donatario che assume tale qualifica solo con l'esercizio dell'azienda ricevuta in donazione) (11).

Donatario società commerciale

Più complessa appare la sostenibilità della tesi della neutralità fiscale per il donatario-imprenditore, quando quest'ultimo è costituito da una società commerciale (ad esempio una srl) per la quale, ai fini delle imposte sui redditi, vige una perfetta identità tra sfera soggettiva e sfera imprenditoriale dell'ente.

In questo contesto, infatti, il disposto dell'art. 55 co. 3 lett. b) del DPR 917/86 non sembrerebbe superabile, posto che le argomentazioni sopra svolte non possono in questa sede essere ripetute

Anche laddove non si ritenesse possibile evitare l'insorgenza di una sopravvenienza imponibile in capo al donatario, tuttavia, appare senz'altro condivisibile l'impostazione sopra richiamata secondo la quale essa dovrebbe essere limitata al valore fiscale netto del complesso aziendale ricevuto, quale riconosciuto in capo al donante. Ciò in applicazione del regime di neu-

⁽⁹⁾ In tal senso: M. Beghin, "Aspetti fiscali dei trasferimenti patrimoniali tra familiari", in Bollettino Tributario n. 18/98, pag. 1445.

⁽¹⁰⁾ Ad esempio, la donazione potrà trovare la propria *ratio* in considerazione del legame di parentela esistente tra donante e donatario, o dalla volontà del donante di attribuire un beneficio a un soggetto giudicato meritevole in considerazione delle sue qualità umane o, nel caso degli enti non commerciali, delle finalità istituzionali perseguite dall'ente.

⁽¹¹⁾ Da un punto di vista pratico, la consecutio logica appare essere la seguente: il dante causa dona l'azienda in regime di neutralità fiscale al donatario-soggetto privato (non si realizzano plusvalenze né in capo al primo né in capo al secondo); il donatario conferisce l'azienda nella propria nuova impresa in regime di continuità dei valori fiscali ex art. 54 co. 5 del DPR 917/86 e art. 16 co. 2 della L. 388/2001.

tralità fiscale della donazione (che, come detto, verrebbe altrimenti svuotato di significato da un'eventuale tassazione in capo al donatarioimprenditore a "valori normali") e della continuità dei valori fiscali in capo al donante.

Sul punto, tuttavia, pur con tutte le cautele del caso, non sembra potersi escludere a priori neppure una lettura "integralista" del regime di neutralità fiscale della donazione d'azienda dalla quale discenda la perfetta "trasparenza" dell'operazione ai fini delle imposte sul reddito, con conseguente assenza (anche nel caso di donatariosocietà commerciale) di emersione di componenti positivi di reddito in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione (che, in quanto "trasparente" si considera di fatto come se non avesse avuto luogo) (12).

4. Conclusioni

L'estensione ai fini delle imposte sul reddito, del regime di neutralità fiscale, delle donazioni di aziende rende ora possibile avvalersi in ogni circostanza di tale regime, ivi compreso il caso in cui il beneficiario (o i beneficiari) sia un soggetto diverso da una persona fisica (società o altro ente).

L'emersione di plusvalenze imponibili in capo al donante è sempre esclusa (purchè l'azienda continui ad essere esercitata nell'ambito di un'attività di impresa dal donatario o venga da quest'ultimo unitariamente ceduta ad altro soggetto che la eserciti a sua volta).

È altresì esclusa l'emersione di componenti positivi di reddito in capo al donatario quando esso sia una persona fisica o un ente non commerciale (ivi compreso il caso in cui il beneficiario svolga già una propria attività di impresa).

Nel caso in cui il beneficiario della donazione sia una società commerciale si ritiene di non poter escludere con ragionevole sicurezza l'emersione di componenti positivi di reddito in capo al donatario (nonostante una lettura "integralista" del regime di neutralità fiscale proposto dalla norma la renda un ipotesi percorribile), tuttavia, laddove si ritenga opportuno assoggettare a tassazione in capo al donatario la sopravvenienza attiva emergente dalla donazione ricevuta, appare corretto determinarla sulla base del valore netto fiscalmente riconosciuto acquisito dal donatario in regime di continuità con i valori riconosciuti in capo al donante.

⁽¹²⁾ Da questo punto di vista il peculiare regime previsto per le donazioni aventi per oggetto aziende di cui agli artt. 54 co. 5 del DPR 917/86 e 16 co. 2 della L. 383/2001 andrebbero considerate norme speciali in grado di derogare al regime generale previsto per i proventi in natura conseguiti a titolo di liberalità dall'art. 55 co. 3 lett. b) del DPR 917/86.